



COMUNE DI GARNIGA TERME

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

2006

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e finalità
- Art. 2 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 3 - Esibizione di titolo

CAPO II – OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

- Art. 4 - Occupazione di suolo
- Art. 5 - Occupazione per attività propagandistiche
- Art. 6 - Occupazione con attività pericolose
- Art. 7 - Tende, infissi, strutture
- Art. 8 - Luminarie, addobbi, festoni
- Art. 9 - Raccolte a scopo benefico

CAPO III – SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

- Art. 10 - OM/SS/S
- Art. 11 - Trasporto e uso d'oggetti pericolosi
- Art. 12 - Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici
- Art. 13 - Alberi, rami e siepi
- Art. 14 - OM/SS/S
- Art. 15 - Recapito degli amministratori di condominio

CAPO IV – IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

- Art. 16 - Pulizia del suolo e di strutture
- Art. 17 - Collocazione dei contenitori
- Art. 18 - Accesso alle aree private
- Art. 19 - Obblighi connessi alla raccolta differenziata
- Art. 20 - Utilizzo dei contenitori per rifiuti urbani non riciclabili (residuo)
- Art. 21 - Rifiuti ingombranti
- Art. 22 - Beni durevoli
- Art. 23 - Rifiuti urbani pericolosi
- Art. 24 - Rifiuti speciali
- Art. 25 - Sgombero neve
- Art. 26 - Pulizie e ripristini
- Art. 27 - Manomissione dei contenitori
- Art. 28 - Accensione di fuochi
- Art. 29 - Tutela delle aree verdi
- Art. 30 - Distribuzione di materiale pubblicitario
- Art. 31 - Divieto d'esposizione
- Art. 32 - Divieti di manomissione
- Art. 33 - Divieti d'utilizzo
- Art. 34 - Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti
- Art. 35 - Numerazione civica

CAPO V – CURA DEGLI ANIMALI

- Art. 36 - Finalità ed ambito d'applicazione
- Art. 37 - Disposizioni e divieti generali
- Art. 38 - Uso di sostanze velenose
- Art. 39 - Trasporto d'animali su mezzi pubblici
- Art. 40 - Pulizia di luoghi e locali pubblici
- Art. 41 - Disturbo da animali

Art. 42 - Cani

Art. 43 - *OMISSIS*

CAPO VI – TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 44 - Vigilanza

Art. 45 - Limiti temporali per l'esercizio d'attività

Art. 46 - Rumori e vibrazioni da attività domestiche

Art. 47 - Esercizi pubblici e attività commerciali

Art. 48 - Rumore ed inquinamento da veicoli a motore

Art. 49 - Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici

Art. 50 - Uso di petardi e materiali pirotecnici

Art. 51 - Giochi rumorosi

Art. 52 - Definizioni

Art. 53 - Cantieri edili, stradali e simili

Art. 54 - Attività di piccola manutenzione e simili

Art. 55 - Manifestazioni, attività ricreative e concerti

Art. 56 - Gare motoristiche

Art. 57 - Modellismo

Art. 58 - Spettacolo viaggiante

Art. 59 - Pubblicità fonica commerciale

Art. 60 - Servizi di pubblica utilità

Art. 61 - Sanzioni amministrative

CAPO VII – ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 62 - Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari

Art. 63 - Norme di prevenzione e protezione individuale

Art. 64 - Allontanamento di volatili

Art. 65 - Apicoltura

CAPO VIII – COSE MOBILI RITROVATE

Art. 66 - Disposizioni generali

Art. 67 - Esclusioni

Art. 68 - Ritrovamento

Art. 69 - Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

Art. 70 - Vendita necessaria

Art. 71 - Cosa appartenente a persona identificabile

Art. 72 - Restituzione

Art. 73 - Restituzione di documenti

Art. 74 - Cose prive di valore commerciale

Art. 75 - Rimborso spese

CAPO IX – DISCIPLINA D'ALTRE ATTIVITA'

Art. 76 - Commercio itinerante

Art. 77 - Esposizione presso edicole

Art. 78 - Vendita e consegna a domicilio del pane

Art. 79 - Igiene degli alimenti esposti in vendita

CAPO X – ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 80 - Riconoscimento

Art. 81 - Esercizio dell'attività

Art. 82 - Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

Art. 83 - Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

CAPO XI – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 84 - Mezzi mobili a scopo abitativo

Art. 85 - Norme di convivenza

Art. 86 - Disciplina della circolazione sulle piste da sci

Art. 87 - Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale

Art. 88 - Abrogazioni

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di polizia urbana.

Art. 2 Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia municipale, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti, appositamente individuati dell'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.
4. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 498,00.
Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3 Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO II OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4 *Occupazione di suolo*

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale e dei suoi Enti funzionali.

2. Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.

3. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 5 *Occupazione per attività propagandistiche*

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività propagandistiche, escluse quelle richieste da associazioni, comitati, Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici, sono concesse in base ai seguenti divieti e criteri:

a) divieto di rilascio a distanza inferiore a cinquanta metri dall'ingresso d'ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili, sedi di pubbliche amministrazioni, luoghi di culto e di memoria dei defunti;

b) divieto di rilascio a distanza inferiore a cento metri dal perimetro occupato da fiere e mercati;

c) l'occupazione non supera i due giorni consecutivi;

d) rilascio, nello stesso posto, ad un singolo richiedente, al massimo di sei concessioni per anno solare.

2. L'Amministrazione comunale individua le aree comunque non utilizzabili per le attività propagandistiche di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:

a) tutela architettonica, paesaggistica e storica;

b) sicurezza della circolazione stradale.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 6 *Occupazione con attività pericolose*

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione sono ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 7
Tende, infissi, strutture

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti su area aperta al pubblico transito è concessa quando i manufatti ed i luoghi di posa abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) altezza minima dal suolo di due metri virgola venti compresa l'eventuale frangia;
- b) presenza di marciapiede, salvo le deroghe previste alla successiva lettera d);
- c) sporgenza massima di un metro virgola cinquanta e comunque non superiore alla larghezza del marciapiede;
- d) in assenza di marciapiede, una sporgenza massima di metri zero virgola cinquanta sulle strade ove non determinino situazioni di pericolo e sia garantita la sicurezza della circolazione.

2. Sono ammesse sporgenze maggiori di quelle previste al precedente comma, qualora la struttura sovrasti completamente o parzialmente aree esterne a pubblico esercizi occupate da installazioni per la somministrazione di cibi e bevande.

3. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega di notte, in caso di pioggia, neve o vento forte, nonché in occasione di fiere e mercati.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 8
Luminarie, addobbi, festoni

1. Luminarie, addobbi e festoni consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Per la collocazione di luminarie, addobbi e festoni è determinato, per le festività natalizie, un periodo intercorrente tra il 15 novembre d'ogni anno ed il 25 gennaio dell'anno successivo.

3. L'Amministrazione comunale per le manifestazioni di rilievo locale possono individuare altri periodi di festività durante le quali ammettere l'installazione di luminarie, addobbi e festoni.

4. Chi intende installare luminarie, addobbi e festoni presenta domanda all'Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima dell'avvio delle operazioni di montaggio.

5. Alla domanda è allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato e abilitato all'installazione d'impianti elettrici, nella quale si attesta la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti, sottoposti a peso aggiuntivo.

6. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati ad altezza non inferiore a metri tre virgola cinque dal piano della carreggiata o tale da non intralciare il traffico.

7. Il committente, il tecnico che sottoscrive la certificazione e chi esegue l'installazione degli impianti sono responsabili in solido anche della conservazione, della manutenzione e dello smontaggio dei medesimi.

8. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.

9. Sugli edifici sottoposti a tutela, luminarie, addobbi e festoni sono collocati senza autorizzazione della Commissione provinciale per i beni culturali solo qualora si utilizzino esclusivamente supporti già esistenti.

10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 9

Raccolte a scopo benefico

1. Le raccolte d'indumenti, carta e altri materiali a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle d'offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate nelle adiacenze degli ingressi di scuole, luoghi di cura o di memoria dei defunti.

2. Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare le persone.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO III SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 10

...omissis...

Art. 11

Trasporto e uso d'oggetti pericolosi

1. Il trasporto a mano o a spalla di scale, aste metalliche o in genere d'oggetti di lunghezza superiore a tre metri è effettuato da almeno due persone, disposte alle due estremità dell'oggetto in modo da evitare pericolo per i passanti.

2. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli, su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 12

Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 13

Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.
3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
4. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.
5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 14

...omissis...

Art. 15

Recapito degli amministratori di condominio

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO IV

IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 16

Pulizia del suolo e di strutture

1. E' vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido.
2. I proprietari o i conduttori d'edifici puliscono il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza.
3. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 17

Collocazione dei contenitori

1. I contenitori per rifiuti sono posti di norma su area privata.
2. Il gestore del ciclo dei rifiuti urbani decide il numero, la capacità, la dislocazione e lo spostamento dei contenitori.
3. I contenitori destinati ad un singolo edificio sono collocati su area, appositamente predisposta a cura e spese del proprietario, con le seguenti caratteristiche:

- a) insistente su terreno privato;
 - b) di dimensioni adeguate per contenere i necessari contenitori;
 - c) il più vicino possibile all'accesso della strada pubblica;
 - d) connotata in modo da consentire la facile e sollecita rimozione dei contenitori da parte degli addetti al servizio;
 - e) se ubicata all'aperto: pavimentazione lavabile e costituita da materiale consistente ed omogeneo;
 - f) se ubicata all'interno del fabbricato: pareti rivestite fino a due metri dal suolo con materiale lavabile, accesso di larghezza non inferiore a due metri virgola venti, altezza non inferiore a due metri, idonea illuminazione ed areazione;
 - g) collegata alla strada pubblica mediante pavimentazione continua, consistente ed omogenea, non attraversante locali pubblici.
4. Nei giorni e nelle ore di raccolta le aree destinate al collocamento dei contenitori ed il percorso per raggiungerle sono mantenute libere ed accessibili al personale addetto.
5. Qualora la particolare conformazione di taluni edifici renda impossibile l'adattamento alle norme sopra indicate, gli interessati propongono altre soluzioni che il gestore esamina e valuta.
6. Ove lo richiedano la funzionalità e l'economicità del servizio, l'area di cui al comma 3 può essere comune a più edifici.
7. Nei progetti di nuove edificazioni sono indicate le aree nelle quali, secondo le norme del regolamento, sono collocati i contenitori dei rifiuti. Tali progetti sono sottoposti al visto del gestore del servizio da parte del Servizio comunale competente.
8. Le aree per il collocamento di speciali contenitori destinati alla raccolta delle frazioni merceologiche recuperabili, sono predisposte a cura e spese del gestore.
9. I cumuli o i contenitori per la produzione domestica di compost sono collocati e gestiti in modo da evitare l'insorgere d'inconvenienti igienico sanitari.
10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 18

Accesso alle aree private

1. La realizzazione delle aree ed il posizionamento dei contenitori per i rifiuti urbani su area privata vincolano i proprietari a consentire agli addetti di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Se le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani sono in qualsiasi modo impedito od ostacolate, il gestore non le effettua finché perdurano gli impedimenti o non sono rimossi gli ostacoli.
3. Chi ostacola o impedisce le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 19

Obblighi connessi alla raccolta differenziata

1. Gli utenti del servizio d'igiene urbana conferiscono separatamente e negli appositi contenitori le frazioni merceologiche di rifiuto riciclabili.
2. Gli utenti rispettano le indicazioni del gestore del servizio in ordine alla corretta separazione di rifiuti e loro conferimento nei contenitori.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 20

Utilizzo dei contenitori per rifiuti urbani non riciclabili (residuo)

1. I rifiuti domestici e quelli ad essi assimilabili non riciclabili e perciò non soggetti a raccolta differenziata (cosiddetto rifiuto residuo), inseriti in involucri impermeabili chiusi, sono collocati nei normali contenitori.

2. E' vietato il deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori, salvo quanto stabilito ai successivi articoli.

3. E' vietato inserire rifiuti domestici nei cestini stradali.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 21

Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti d'origine domestica o derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio, assimilabili per qualità e quantità ai rifiuti urbani, sono raccolti con servizio a chiamata o conferiti presso i centri di raccolta materiali (CRM).

2. Nel caso di raccolta con servizio a chiamata i rifiuti ingombranti sono depositati nel punto, data e orario indicati dal gestore.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 22

Beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico, esaurita la loro durata operativa, sono consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole dello stesso tipo ovvero sono conferiti dal detentore al gestore del servizio di raccolta o agli appositi centri di raccolta materiali (CRM).

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 a € 498,00.

Art. 23

Rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi quali, esemplificando, pile scariche, batterie, medicinali scaduti, prodotti etichettati "T" o "F", oli esausti sono soggetti a raccolta differenziata nelle forme e nei modi individuati dal gestore.

2. Chi utilizza modalità di conferimento diverse da quelle stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 24

Rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono gestiti, a loro cura e spesa, dai produttori e detentori dei rifiuti medesimi.

2. I soggetti di cui al comma 1 conferiscono i rifiuti al gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

3. L'onere delle operazioni di smaltimento è a carico del produttore o detentore.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art.25 Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle nevicate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze. Essi inoltre, in caso di formazione di ghiaccio, spargono materiale idoneo ad evitare cadute ai passanti.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
4. La neve è accumulata lungo i margini esterni dei marciapiedi o, ove manchino, ad un metro da ogni immobile e relative pertinenze.
5. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche interrate, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
6. L'obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste anche in giorni festivi e le operazioni sono concluse prima delle ore dieci del mattino, se la nevicata è terminata durante la notte, e comunque entro tre ore dal suo termine se la nevicata cessa durante il giorno.
7. La neve ammassata non è sparsa su luogo pubblico.
8. E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.
9. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.
10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 26 Pulizie e ripristini

1. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata.
2. L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
3. Gli operatori commerciali su area pubblica presso posteggi isolati, nei mercati e nelle fiere raccolgono i rifiuti in un unico punto a lato della strada o inseriscono i medesimi negli appositi contenitori, qualora forniti dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
4. Gli operatori commerciali su area pubblica sgombrano l'area in concessione entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita al pubblico stabilito dal Comune di Garniga Terme.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 27
Manomissione dei contenitori

1. E' vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.
2. E' vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
3. E' vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, esemplificando, manifesti, avvisi, locandine.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 28
Accensione di fuochi

1. E' vietato su tutto il territorio comunale smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se i rifiuti vegetali provengono da colture colpite da malattie infettive delle piante. In tal caso è ammessa la combustione sul fondo di tali materiali, se l'interessato è munito di valida certificazione rilasciata dall'Istituto agrario di S. Michele all'Adige, dal Consorzio di vigilanza tra i Comuni di Aldeno-Cimone-Garniga Terme per gli ecosistemi boschivi e forestali o da altro analogo ente.
3. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, quando il fatto non configuri reato, di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 29
Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.
2. Nelle aree verdi è vietato:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) calpestare aiuole di piante e fiori;
 - c) strappare rami e cogliere fiori;
 - d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
 - e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 - g) manomettere le attrezzature installate;
 - h) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati ed in particolare il "gioco del calcio" da parte di soggetti con età maggiore di dodici anni;
 - i) immergersi nei laghi e nelle fontane;
 - l) campeggiare e bivaccare;
 - m) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
 - n) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art.30
Distribuzione di materiale pubblicitario.

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.
2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.
3. E' vietato porre pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Chi organizza il volantaggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 a 498,00.

Art. 31
Divieto d'esposizione

1. E' vietato, senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapidi e cartelli.
2. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.
3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 32
Divieti di manomissione

1. E' vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.
3. E' vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.
4. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 ad euro 498,00.
6. Il trasgressore ripara integralmente i danni arrecati e li risarcisce.
7. Il trasgressore può riparare anche mediante il suo personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 33
Divieti d'utilizzo

1. E' vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni e alberi o arrampicarsi all'esterno d'edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione o manutenzione.

2. E' consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche con recipienti e da quelle non collegate all'acquedotto pubblico con altri mezzi se l'operazione non compromette il costante uso pubblico della risorsa idrica e le attrezzature usate non sono d'ostacolo o di pericolo per la circolazione stradale.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 34

Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

1. I proprietari d'edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubbliche.

2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo.

3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.

4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato il Corpo di Polizia municipale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 83,00 ad € 498,00.

Art. 35

Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune di Garniga Terme in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dallo stesso.

2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura e spese del proprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i proprietari d'immobili installano le targhette mancanti o ripristinano quelle usurate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. I trasgressori adempiono le disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.

CAPO V

CURA DEGLI ANIMALI

Art. 36

Finalità ed ambito d'applicazione

1. Il Comune di Garniga Terme promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

2. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto, si applica agli animali d'affezione.

3. Il presente capo non si applica:

- a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 37

Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.

2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività, sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.

3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.

4. Il detentore di animali, qualora, nonostante l'idonea recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, installa opportune barriere oscuranti.

5. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.

6. Chi viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €154,00 a € 516,00 di cui all'articolo 5 rubricato: sanzioni, comma 1 della legge 14 ottobre 1991, n. 281, recante "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".

7. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 38

Uso di sostanze velenose

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 39

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. E' consentito su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Garniga Terme l'accesso degli animali d'affezione solo se accompagnati dal detentore. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

2. Il detentore degli animali sui mezzi di trasporto pubblico cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno.

3. Gli animali appartenenti a specie selvatiche o animali di comprovata pericolosità non sono trasportabili sui mezzi di trasporto pubblico.

4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi possono rifiutare, anche tramite eventuale preventiva comunicazione telefonica, il trasporto di animali ad esclusione dei cani guida per non vedenti.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 40

Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.

2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.

3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.

4. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.

5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.

6. E' vietato somministrare cibi ai colombi di città, se non nelle aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 41

Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.

2. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.

3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 42

Cani

1. I cani sono condotti:

- a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
- b) al guinzaglio o con la museruola lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.

2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.

3. E' vietato l'accesso ai cani:
- a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
 - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
 - c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
 - d) nei luoghi di culto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati, senza museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
5. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.
6. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina.
7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari.
8. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 43

...omissis...

CAPO VI

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 44

Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale controlla le attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori.
2. L'Amministrazione comunale, se accerta disturbi ai cittadini o danni all'ambiente, impartisce idonee prescrizioni.
3. Qualora non si ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.

Art. 45

Limiti temporali per l'esercizio di attività

1. Qualsiasi attività produttiva comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri, qualora non già diversamente disposto, è sospesa dalle ore dodici alle ore tredici e dalle ore ventidue alle ore sette del giorno successivo. E' escluso l'esercizio degli impianti di irrigazione ed antibrina utilizzati nelle attività agricole.

2. L'Amministrazione comunale autorizza eventuali deroghe.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 46

Rumori e vibrazioni da attività domestiche

1. L'uso nelle abitazioni di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettono vibrazioni significativamente percepibili presso un novero rilevante di abitazioni contigue è sospeso dalle ore ventitre alle ore sei del giorno successivo.
2. Gli apparecchi di diffusione vocale e sonora sono utilizzati solo in ambiente chiuso.
3. L'uso di strumenti musicali all'interno di abitazioni è consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore venti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 47

Esercizi pubblici e attività commerciali

1. Negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali gli apparecchi di diffusione vocale e sonora, con o senza amplificazione, sono utilizzati solo in ambiente chiuso.
2. Il funzionamento di giochi elettronici, campi di bowling e di bocce e altri intrattenimenti rumorosi all'esterno di esercizi pubblici è sempre consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré. L'Amministrazione comunale concede deroghe motivate.
3. Il gestore di pubblico esercizio, se la somministrazione e l'intrattenimento avviene anche in ambiente esterno, informa i clienti dell'obbligo di non tenere comportamenti lesivi della pubblica quiete e segnala l'eventuale protrazione di detti comportamenti alle forze di polizia.
4. Al gestore di pubblico esercizio è vietato introdurre, dalle ore ventitré alle ore sei del giorno successivo, imballaggi di vetro e metallo nei contenitori riservati alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 48

Rumore ed inquinamento da veicoli a motore

1. I conducenti di veicoli a motore, qualora si fermino per più di due minuti, spengono il motore.
2. I veicoli, se sono impiegate le loro apparecchiature refrigeranti autonome, sostano in zone isolate tra le ore ventitré e le ore sette del giorno successivo.
3. Gli impianti di diffusione vocale o musicale installati a bordo d'autoveicoli sono utilizzati in modo che il suono da loro prodotto non si propaghi all'esterno dell'abitacolo.
4. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
5. Chi viola le disposizioni dei commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 49
Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici

1. I dispositivi acustici antifurto installati in edifici sono regolati in modo che la durata del segnale acustico di allarme non superi complessivamente i cinque minuti.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 50
Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone.
2. E' vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali.
3. L'uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore ventuno, salva la deroga dalle ore zero alle ore sei del primo gennaio. Il presente comma non si applica alle attività connesse ai "fuochi d'artificio classificati".
4. E' vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 51
Giochi rumorosi

1. Tutti i giochi rumorosi sono sospesi nelle fasce orarie dalle ore dodici alle ore quindici e dalle ore ventitré alle ore nove ad eccezione di:
 - a) quelli rientranti nell'attività scolastica;
 - b) quelli praticati nell'ambito di parchi e giardini pubblici ed impianti sportivi.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 52
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono attività rumorose a carattere temporaneo:
 - a) le attività lavorative saltuarie, o a tempo determinato, o legate ad ubicazioni variabili, quali cantieri edili e stradali;
 - b) le attività di piccola manutenzione o loro analoghe quali l'utilizzo di macchine tagliaerba, taglialegna, strumenti, attrezzature e macchine rumorose in genere, in ambiente chiuso o esterno;
 - c) le manifestazioni ed attività ricreative quali feste campestri, popolari e rionali, di beneficenza, di partito, sindacali, raduni e sagre;
 - d) le manifestazioni quali concerti a livello locale e nazionale, spettacoli musicali, gare musicali e vocali;
 - e) le gare motoristiche;
 - f) le attività di modellismo in ambiente esterno con uso di motori a scoppio;

g) le attività di spettacolo mobili quali le attrazioni dello spettacolo viaggiante, il luna park, il circo e le manifestazioni motoristiche svolte anche nell'ambito d'esposizioni e fiere;

h) la pubblicità fonica commerciale nei centri abitati per mezzo d'impianti d'amplificazione sonora fissi o mobili;

i) le operazioni di pulizia e lavaggio di strade e piazze e la manutenzione del verde pubblico.

2. Ai fini del presente regolamento si definiscono edifici sensibili le strutture sanitarie ed assistenziali e quelle adibite a servizi educativi, comprese le aree di pertinenza.

3. Ai fini del presente regolamento sono idonei quei siti nell'ambito dei quali, per le loro dislocazioni e specifiche caratteristiche, nonché per la presenza di particolari accorgimenti è autorizzabile, in deroga, lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1, lettere c) e d).

Art. 53

Cantieri edili, stradali e simili

1. Le attività di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente regolamento, se non particolarmente rumorose e svolte nei giorni feriali dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove, sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio.

2. Le attività che richiedono l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi, quali idrodemolitrici, magli e martelloni pneumatici sono soggette ad autorizzazione, da chiedere almeno trenta giorni prima del loro inizio. Nella domanda sono indicati gli interventi che si intendono adottare per l'abbattimento delle emissioni rumorose. I macchinari particolarmente rumorosi sono impiegati nelle giornate feriali dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciotto, fatte salve ulteriori limitazioni degli orari, dettagliate nell'autorizzazione, per attività svolte in prossimità di edifici sensibili.

3. L'Amministrazione comunale accorda deroghe d'orario per particolari lavorazioni. In questi casi il cantiere è munito d'idonee schermature fonoassorbenti.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ove tecnicamente compatibili, sono impiegati macchinari ed attrezzature di tipo silenziato.

5. Il responsabile del cantiere informa, anche tramite cartelli, la popolazione residente nelle vicinanze e personalmente gli amministratori di edifici sensibili nel raggio di duecento metri dal cantiere sul calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali sono svolte le attività più rumorose.

6. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori è portato a conoscenza dell'amministratore dello stesso stabile o dei condomini.

Art. 54

Attività di piccola manutenzione e simili

1. Le attività di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del presente regolamento possono essere svolte, in ambiente chiuso ed esterno:

a) nei giorni feriali e nelle festività civili dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventuno;

b) durante le domeniche e altre festività religiose dalle ore dieci alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore ventuno.

2. Il presente articolo non è applicato alle attività svolte ad almeno duecento metri dalle abitazioni.

Art. 55

Manifestazioni, attività ricreative e concerti

1. Sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio, le manifestazioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), del presente regolamento. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré.

2. Gli orari di cui al comma 1 possono essere derogati mediante autorizzazione, se non sono utilizzati sistemi di amplificazione sonora e vocale.

3. Sono soggette ad autorizzazione le manifestazioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), del presente regolamento. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici, dalle ore quindici alle ore diciotto e dalle ore venti alle ore ventiquattro.

4. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga, in occasione di particolari ricorrenze, lo svolgimento di feste e concerti. Alla domanda, è allegata la relazione di un tecnico competente indicante le prescrizioni e le misure per la riduzione al minimo dell'inquinamento acustico.

5. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga lo svolgimento delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 3 nell'ambito di siti idonei così come definiti all'articolo 52, comma 3 del presente regolamento.

6. Le domande di autorizzazione o di autorizzazione in deroga sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 56

Gare motoristiche

1. Lo svolgimento di gare motoristiche è specificatamente autorizzato.

Art. 57

Modellismo

1. Le attività di cui all'articolo 52, comma 1, lettera f), del presente regolamento si svolgono dalle ore nove alle ore tredici e dalle ore quindici alle ore diciannove ad una distanza minima di centocinquanta metri dalle abitazioni.

2. Durante il periodo dell'ora estiva (legale) il limite serale è fissato alle ore ventuno. Le altre prescrizioni rimangono immutate.

Art. 58

Spettacolo viaggiante

1. Sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio, le attività di cui all'articolo 52, comma 1, lettera g), del presente regolamento svolte anche nell'ambito di esposizioni e fiere. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré. Gli orari di cui sopra possono essere derogati mediante autorizzazione fino alle ore ventiquattro. Le domande di autorizzazione in deroga sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. E' vietato utilizzare strumenti di amplificazione sonora e vocale all'esterno delle strutture chiuse. Per ciascun'attrazione all'aperto è fissato in cinquanta watt il limite massimo di potenza amplificata.

Art. 59
Pubblicità fonica commerciale

1. La pubblicità fonica commerciale, per mezzo di impianti di amplificazione fissi o mobili, nei centri abitati, è svolta previo rilascio di autorizzazione, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove.
2. La pubblicità fonica commerciale non è consentita nei centri storici e nelle vie e piazze interessate da presenza di edifici sensibili.
3. Le domande d'autorizzazione sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 60
Servizi di pubblica utilità

1. La pulizia, con uso di macchine rumorose, delle strade, piazze ed aree aperte al pubblico transito è svolta:
 - a) nei giorni feriali, sabato escluso, nell'arco delle ventiquattro ore;
 - b) nelle vie con presenza di edifici sensibili, nei giorni feriali, dalle ore sei alle ore ventitré;
 - c) senza limiti temporali in occasione di fiere e mercati e altre manifestazioni a carattere straordinario.
2. La manutenzione dei parchi pubblici con uso di macchine rumorose è svolta nei giorni feriali dalle ore sette alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove.
3. Le limitazioni all'uso di macchine rumorose non riguardano le aree silvo pastorali (parco periurbano).
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'attività di sgombero della neve.

Art. 61
Sanzioni amministrative

1. Chi viola le disposizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
 - a) da € 25,00 a €150,00 per il mancato rispetto degli orari, per l'omessa comunicazione e per il mancato rispetto degli orari previsti per le attività non soggette ad autorizzazione;
 - b) da € 50,00 a €300,00 per l'inosservanza delle prescrizioni e per il mancato rispetto degli orari fissati con l'autorizzazione;
 - c) da € 83,00 a €498,00 per l'esercizio d'attività senza autorizzazione e per il mancato rispetto degli orari fissati con l'autorizzazione in deroga;
 - d) da € 258,23 a € 10.329,18 per comportamenti recidivi e violazione delle prescrizioni delle autorizzazioni in deroga.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 consegue:
 - a) la sospensione dell'attività fino alla accertata osservanza delle prescrizioni impartite;
 - b) la revoca dell'autorizzazione in caso di ripetute violazioni.

CAPO VII ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 62

Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari

1. E' consentito l'utilizzo di antiparassitari e presidi sanitari esclusivamente per scopi agricoli ed ornamentali, nel rispetto della pubblica incolumità e della proprietà privata ed attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta di ciascuna confezione, soprattutto rispettando dosaggi e tempi di carenza.
2. E' vietato l'uso di insetticidi, acaricidi e diserbanti durante la fioritura dei frutteti.
3. E' vietato raggiungere con le miscele antiparassitarie, in sede di preparazione e di irrorazione, edifici pubblici o privati e luoghi pubblici.
4. I trattamenti sono effettuati nella situazione di calma di vento.
5. E' ammesso l'utilizzo di atomizzatori e nebulizzatori solo a distanza superiore a trenta metri da abitazioni, edifici o luoghi pubblici e altri fondi privati. A distanza minore di trenta metri è ammesso il trattamento solo con mezzi manuali (lance), indirizzando il getto verso il fondo agricolo o utilizzando la modalità del trattamento localizzato.
6. I trattamenti nella fascia di trenta metri dal confine sono vietati dalle ore dieci alle ore diciotto. La disposizione non si applica quando ricorrono situazioni di emergenza segnalate dal servizio tecnico competente.
7. E' obbligatorio controllare accuratamente lo stato e mantenere efficienti le chiusure e le condutture (rubinetti, giunti, ecc.) delle macchine usate.
8. Durante le operazioni a scopo agricolo, il getto non raggiunge persone o mezzi lungo strade, ferrovie, piste ciclabili e passaggi pedonali. Qualora vi sia tale rischio, il trattamento è temporaneamente interrotto.
9. Le miscele sono preparate in luoghi appositamente attrezzati per il riempimento degli atomizzatori.
10. E' vietato preparare miscele in fontane, corsi d'acqua, pozzi ed opere di presa di acquedotti ed in prossimità dei medesimi.
11. E' vietato il lavaggio delle attrezzature impiegate per l'irrorazione nei luoghi indicati al comma precedente e comunque laddove vi sia il rischio di contaminare falde o corpi idrici destinati all'approvvigionamento idro-potabile. E' proibita la formazione di pozzanghere.
12. I prodotti antiparassitari e fitosanitari sono conservati in idonei bacini di contenimento.
13. Gli involucri dei prodotti non sono dispersi nell'ambiente.
14. E' vietata la diffusione di presidi sanitari con mezzi aerei.
15. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 498,00.

Art. 63

Norme di prevenzione e protezione individuale

1. I presidi sanitari utilizzati in agricoltura sono conservati nelle confezioni originali in locali o armadi chiusi a chiave, non raggiungibili da bambini, da estranei o da animali e lontani da cucine, dispense e depositi di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale.

2. I recipienti per la preparazione dei prodotti sono usati esclusivamente per tale scopo.

3. Gli antiparassitari agricoli non sono usati per combattere i parassiti dell'uomo o degli animali.

4. In fase di preparazione e di irrorazione si usano idonei mezzi di protezione individuale.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 498,00.

Art. 64

Allontanamento di volatili

1. L'impiego di dispositivi rumorosi e automatici per l'allontanamento di volatili è consentito ad una distanza superiore a trecento metri da edifici abitati.

2. L'utilizzo di tali strumenti è consentito dalle ore sette alle ore ventuno.

3. Essi sono utilizzati programmando un intervallo di almeno cinque minuti tra le emissioni sonore.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 65

Apicoltura

1. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non a meno di due metri nelle altre direzioni rispetto:

- a) ai confini di proprietà;
- b) agli edifici di civile abitazione;
- c) agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;
- d) alle strade di pubblico transito.

2. L'apicoltore non rispetta tali distanze se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 1 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzioni di continuità. Gli impedimenti al volo delle api hanno altezza non inferiore ai due metri e sono distanti due metri da ogni estremità dell'apiario.

3. Gli apiari posti in prossimità d'abitazioni o edifici ad uso collettivo sono recintati.

4. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO VIII COSE MOBILI RITROVATE

Art. 66

Disposizioni generali

1. Il presente capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal codice civile, libro III, capo III, sezione I, articoli 927 e seguenti all'Amministrazione comunale in materia di cose mobili ritrovate.

2. Il Corpo di Polizia Municipale attiva, nel proprio ambito organizzativo presso il Comune di Aldeno, un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del Comune di Garniga Terme.

3. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 67 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
 - a) alle armi, munizioni e esplosivi;
 - b) ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione tramite il quale è possibile individuare il proprietario.

Art. 68 Ritrovamento

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Amministrazione comunale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.

2. Al ritrovatore è rilasciata ricevuta della cosa consegnata all'Amministrazione comunale con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.

Art. 69 Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

1. La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, è messa a disposizione del ritrovatore. Egli la può ritirare entro novanta giorni dalla predetta data.

2. Il ritrovatore è tempestivamente informato con comunicazione personale della disponibilità della cosa o dell'avvenuta consegna della medesima al proprietario.

3. Il Comune è proprietario della cosa quando il proprietario non ne abbia chiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione e siano trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

4. Le disposizioni, relative all'acquisto della proprietà, non si applicano ai dipendenti del Comune o di altri Enti o Istituti per le cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 70 Vendita necessaria

1. Le cose mobili ritrovate sono vendute, se le circostanze quali, esemplificando, loro deperibilità, mancanza di spazio o attrezzature per la loro custodia lo richiedono. L'operazione è descritta in apposito processo verbale.

Art. 71

Cosa appartenente a persona identificabile

1. L'Amministrazione comunale avvisa dell'avvenuto deposito il proprietario o lo smarritore, se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti alla loro immediata identificazione.

2. L'Amministrazione comunale, se la cosa mobile ritrovata presenta solo qualche elemento utile alla identificazione del proprietario o smarritore, può esperire, nei limiti della normale diligenza, ricerche per identificarli ed avvisarli.

Art. 72

Restituzione

1. L'Amministrazione comunale accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. La delega ha forma scritta.

2. Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto.

3. L'Amministrazione comunale non fornisce informazioni sulle cose mobili depositate, né consente la visione delle stesse fatta eccezione per chiavi e oggetti privi di valore non registrati.

4. Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identificazione e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna.

Art. 73

Restituzione di documenti

1. I documenti ritrovati, relativi a persone residenti nel Comune di Garniga Terme, quali, esemplificando, carte d'identità, passaporti, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito, tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitarie sono inviati dall'Amministrazione comunale al soggetto o all'Ufficio emittente.

2. I documenti, ritrovati e consegnati, relativi a persone non residenti nel Comune di Garniga Terme sono inviati ai Comuni di residenza per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.

3. I documenti relativi ai cittadini stranieri non residenti nel Comune di Garniga Terme, sono inviati ai rispettivi Consolati o Ambasciate per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.

4. I documenti ritrovati possono essere consegnati ai diretti interessati qualora questi lo chiedano espressamente all'Amministrazione comunale.

Art. 74

Cose prive di valore commerciale

1. Non sono registrati oggetti privi di valore quali, esemplificando, chiavi, indumenti, agendine, foto e altro secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio. Detti oggetti sono mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi smaltiti con apposito verbale.

2. Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, sono eliminati per motivi d'igiene, trascorse quarantotto ore dal loro deposito. Eventuali documenti sono trattenuti per la loro restituzione.

Art. 75

Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsano all'Amministrazione comunale le eventuali spese per gli accertamenti di cui all'articolo 71 del presente regolamento, nonché, ai sensi del codice civile, articolo 929, comma 2, e nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, le spese sostenute per il deposito.

CAPO IX DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITA'

Art. 76

Commercio itinerante

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio itinerante è vietato:
 - a) nei centri storici al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesaggistico ed ambientale;
 - b) dove è vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un veicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non vi sia spazio sicuro per la sosta degli acquirenti;
 - c) davanti agli ingressi di ospedali, case di cura, luoghi di culto o dedicati alla memoria dei defunti, per motivi di sicurezza stradale e di tutela ambientale e monumentale;
 - d) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico - sanitari e di sicurezza;
 - e) all'interno di parchi pubblici, aperti o recintati, compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico - ambientale;
 - f) a distanza inferiore a cento metri dai parchi di divertimento, a cinquanta metri da strutture installate per manifestazioni sportive, ricreative, religiose, culturali, popolari e patronali e a trecento metri da fiere e mercati, per motivi di sicurezza e di polizia stradale; sono escluse dai divieti le attività di vendita svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati;
 - g) nei luoghi indicati alle lettere a), e), e f) il commercio ambulante è esercitato previo il rilascio del permesso temporaneo.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, recante: "disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento.

Art. 77

Esposizione presso edicole

1. L'esposizione di, esemplificando, fogli di giornale o di riviste, locandine è ammessa utilizzando espositori collocati sui muri esterni, sulle pareti e vetrine di edicole e chioschi.

2. La collocazione su area pubblica, nei pressi dell'edicola, di espositori a cavalletto è autorizzata dall'Amministrazione comunale a condizione che gli espositori abbiano un ingombro massimo alla base di metri quadrati zero virgola cinquanta ciascuno.

3. L'autorizzazione si intende rilasciata a tempo indeterminato, salvo rinuncia o revoca.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 78

Vendita e consegna a domicilio del pane

1. E' consentito il trasporto a domicilio del pane ordinato dai clienti alla ditta fornitrice.

2. Il pane è trasportato in appositi sacchetti o involucri per alimenti, con l'indicazione del peso e del nome del destinatario o di un numero. In quest'ultimo caso chi trasporta il pane deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza, per ogni richiesta, un elenco dei nomi dei clienti con a fianco di ciascuno il numero indicato sul rispettivo involucro.

3. I rivenditori di pane espongono in modo ben visibile nel negozio un cartello riportante l'indicazione del panificio o dei panifici nei quali è prodotto il pane posto in vendita.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 79

Igiene degli alimenti esposti in vendita

1. Nell'ambito delle attività di commercio su area pubblica, l'esercente assicura adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed inquinanti i prodotti alimentari posti in vendita.

2. I prodotti alimentari sfusi, eccetto quelli ortofrutticoli allo stato naturale, e posti in vendita in negozi ed in pubblici esercizi sono nettamente separati da merci non destinate all'alimentazione; tra i prodotti ed il pubblico sono installate vetrine o divisorie idonee ad impedire qualsiasi contatto.

3. Tutti i prodotti sfusi destinati all'alimentazione sono inoltre collocati ad altezza superiore a metri zero virgola cinquanta dal piano di calpestio.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO X

ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 80

Riconoscimento

1. Il Comune di Garniga Terme riconosce l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.

*Art. 81
Esercizio dell'attività*

1. L'arte e lo spettacolo di strada sono esercitati liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente capo.

*Art. 82
Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada*

1. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada non è praticato il commercio su aree pubbliche ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d'ingegno, non è ostacolata altra iniziativa economica privata o pubblica, non è provocato disturbo alla quiete pubblica con emissioni sonore superiori ai limiti normativi con riferimento alla zona e nel rispetto delle normative vigenti e non è chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito, esclusivamente, l'offerta "a cappello".

2. L'esibizione non supera le due ore nella stessa strada, piazza o parco.

3. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada è vietato:

a) dalle ore ventitré fino alle ore nove del giorno seguente;

b) sempre in prossimità di siti sensibili così come definiti dal comma 2, all'articolo 52 del presente regolamento.

4. Il Dirigente competente per materia in occasione del carnevale cittadino, feste vigiliane, festività natalizie e fiere individua i siti dove è possibile esercitare l'arte e lo spettacolo su strada senza creare intralcio alla mobilità cittadina e disturbo alle manifestazioni previste nonché alle attività e può autorizzare deroghe d'orario.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

*Art. 83
Occupazione del suolo e utilizzo di superfici*

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non si protrae oltre il tempo necessario all'esibizione.

2. Nell'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) sono utilizzati materiali che non danneggiano il sedime stradale.

3. L'artista di strada è responsabile d'eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.

4. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista.

5. L'artista da strada cura la pulizia dello spazio utilizzato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione.

6. E' vietato occupare lo spazio necessario per l'esibizione con strutture permanenti e fisse.

7. In considerazione del carattere durevole degli effetti dell'arte dei "graffiti" e dei "murales", l'Amministrazione comunale periodicamente individua idonei siti le cui superfici sono destinate all'esercizio di tale arte, in deroga ai divieti previsti al comma 3 dell'articolo 32 del presente regolamento.

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO XI ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 84

Mezzi mobili a scopo abitativo

1. Sul territorio comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati, ad eccezione dei seguenti casi:

a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non sia espressamente vietato;

b) insediamenti su aree private, in stretta vicinanza a case di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del possessore dell'abitazione medesima;

c) insediamenti di cui all'articolo 87, comma 2 del presente regolamento.

2. Per le autocaravan utilizzate a scopo di turismo itinerante si applicano le speciali disposizioni dell'articolo 13, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, recante: "disciplina della ricezione turistica all'aperto".

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 85

Norme di convivenza

1. E' vietato sul territorio comunale:

a) sedere, sdraiarsi per terra sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito;

b) sdraiarsi sulle panchine e su altre strutture destinate alla generalità dei cittadini;

c) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;

d) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;

e) mendicare nelle fiere e nei mercati, davanti a edifici pubblici, ospedali, scuole, case di cura, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;

f) sporcare i gabinetti pubblici;

g) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici, o, laddove questi non esistano, in luoghi non appartati;

h) immergersi, lavarsi, lavare animali, panni o altri oggetti alle fontane pubbliche, come pure versare o far schizzare l'acqua delle medesime sul suolo o addosso ai passanti;

i) lavare veicoli al di fuori delle aree appositamente attrezzate;

l) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;

m) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggiali, ecc. di edifici che si affaccino su aree aperte al pubblico transito;

n) per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini

o) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo conforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 86

Disciplina della circolazione sulle piste da sci

1. Sulle piste da sci gli sciatori:

a) non mettono in pericolo l'incolumità propria ed altrui e non provocano danni a persone o cose;

b) mantengono velocità, traiettorie e distanze di sicurezza tali da consentire la mobilità dello sciatore sorpassato e da evitare, anche in caso di caduta, ogni ostacolo prevedibile;

c) tengono un comportamento conforme alle proprie capacità tecniche, alle proprie condizioni fisiche personali ed alle condizioni del manto nevoso e di visibilità;

d) mantengono una velocità particolarmente moderata sui campi scuola, sulle piste affollate, sui tratti terminali delle stesse, in prossimità di incroci, di confluenze e di stazioni degli impianti di risalita;

e) utilizzano esclusivamente sci, snowboard, o attrezzi similari dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell'attrezzatura costituisca pericolo per l'incolumità delle persone;

f) mantengono i dispositivi di sicurezza in efficienza;

g) posizionano fuori del piano sciabile l'attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti, in modo da non recare intralcio e pericolo per gli altri utenti;

h) rispettano i limiti ed i divieti imposti dalla segnaletica;

i) ottemperano alle prescrizioni impartite dagli addetti alla vigilanza ed al soccorso e dichiarano ai medesimi le generalità, qualora richieste;

l) prestano soccorso in caso di incidenti e infortuni sulle piste.

2. Sulle piste da sci è vietato:

a) gareggiare in velocità con altri sciatori;

b) scendere a forte velocità, assumendo traiettorie rettilinee;

c) sostare seduti o distesi sul piano sciabile;

d) utilizzare le piste da sci fuori degli orari di servizio degli impianti di risalita in mancanza della previa autorizzazione del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista;

e) utilizzare piste ed aree riservate con mezzi diversi da quelli previsti dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista;

f) immettersi in pista da posizione di fuori pista senza dare la precedenza;

g) ai pedoni di camminare sulla pista; quando questa costituisca un passaggio obbligato, i pedoni si mantengono lungo i bordi e camminano in fila indiana;

h) introdurre animali;

i) circolare e sostare con veicoli.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 87

Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale

1. Nei boschi, nei prati e nei pascoli di proprietà comunale è vietato:
 - a) accedere e sostare con veicoli a motore;
 - b) installare tende, caravan, autocaravan e ogni altra struttura di qualsivoglia materiale e per qualsiasi finalità.
2. Il Consorzio di vigilanza forestale tra i Comuni di Aldeno-Cimone-Garniga Terme accorda per lo svolgimento di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche di rilevante interesse comunitario e di manutenzione delle piste per la pratica dello sci alpino e nordico compresi i relativi impianti valutando le richieste alla luce della normativa ambientale, delle buone pratiche agronomiche e considerando gli usi e consuetudini locali. Il Comune può derogare anche per attività ludiche e di colonie.
3. Le aree dalle quali si preleva erba da impiegarsi nella fitobalneoterapia sono segnalate e delimitate dal Consorzio di vigilanza forestale tra i Comuni di Aldeno-Cimone-Garniga Terme. In esse è ammesso il solo transito a piedi o con mezzi agricoli.
4. Nei castagneti è permessa la raccolta dei frutti caduti sul terreno, entro la proprietà comunale, ad esclusione delle aree, opportunamente segnalate, gestite da titolari di uso civico. E' vietato l'abbattimento dei frutti con pertiche e lancio di sassi e comunque con mezzi dannosi per le piante.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano durante le operazioni di protezione civile, polizia forestale e venatoria nonché di soccorso.
6. Nell'assegnazione dei lotti per la fienagione è riservata la precedenza all'attività di fitobalneoterapia ed ai titolari di uso civico e successivamente alle aziende che svolgono attività di allevamento di erbivori.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 88

Abrogazioni

1. Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento devono intendersi abrogati i regolamenti e le ordinanze antecedenti che risultino in contrasto con esso.

